

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	N. denunce	Tipologia	Mq. medi	2020 TARIFFA		2022 TARIFFA		Differenza % 2022/2020
				Euro/m2	Euro/ Utenza	Euro/m2	Euro/ Utenza	
1	124	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	258	€ 2,81	€ 725,75	€ 3,10	€ 801,51	10,4%
2	4	Cinematografi e teatri	280	€ 3,16	€ 884,80	€ 3,52	€ 984,92	11,3%
3	522	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	187	€ 2,97	€ 556,78	€ 3,31	€ 620,61	11,5%
4	39	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	216	€ 4,98	€ 1.077,34	€ 5,56	€ 1.203,65	11,7%
5	15	Stabilimenti balneari	372	€ 3,97	€ 1.477,37	€ 4,43	€ 1.647,45	11,5%
6	90	Esposizioni, autosaloni	220	€ 3,85	€ 846,96	€ 4,28	€ 942,33	11,3%
7	11	Alberghi con ristorante	1.680	€ 9,49	€ 15.947,51	€ 11,40	€ 19.153,50	20,1%
8	6	Alberghi senza ristorante	540	€ 7,05	€ 3.807,00	€ 7,86	€ 4.246,97	11,6%
9	12	Case di cura e riposo	1.373	€ 7,33	€ 10.061,65	€ 8,69	€ 11.928,47	18,6%
10	1	Ospedali	5.000	€ 9,61	€ 48.050,00	€ 10,73	€ 53.642,81	11,6%
11	1.165	Uffici, agenzie	142	€ 7,86	€ 1.117,58	€ 9,29	€ 1.320,34	18,1%
12	17	Banchi, studi professionali ed istituti di credito	679	€ 7,57	€ 5.141,83	€ 8,87	€ 6.026,02	17,2%
13	753	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	110	€ 7,58	€ 834,29	€ 8,45	€ 930,59	11,5%
14	96	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	68	€ 10,08	€ 684,71	€ 11,26	€ 764,52	11,7%
15	24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	113	€ 6,12	€ 690,29	€ 6,82	€ 769,23	11,4%
16	2	Banchi di mercato beni durevoli	69	€ 10,54	€ 727,26	€ 11,57	€ 798,58	9,8%
17	118	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetici	55	€ 7,03	€ 387,64	€ 7,86	€ 433,23	11,8%
18	83	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	139	€ 6,97	€ 966,90	€ 7,78	€ 1.079,39	11,6%
19	105	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	150	€ 9,25	€ 1.390,11	€ 10,33	€ 1.552,32	11,7%
20	20	Attività industriali con capannoni di produzione	643	€ 6,30	€ 4.051,53	€ 7,04	€ 4.526,90	11,7%
21	27	Attività artigianali di produzione beni specifici	68	€ 6,18	€ 421,11	€ 6,90	€ 470,43	11,7%
22	155	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	107	€ 27,35	€ 2.925,60	€ 31,30	€ 3.348,48	14,5%
23	8	Mense, birrerie, amburgherie	100	€ 16,88	€ 1.686,23	€ 19,34	€ 1.932,06	14,6%
24	205	Bar, caffè, pasticceria	54	€ 14,74	€ 798,65	€ 16,80	€ 910,06	13,9%
25	143	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	213	€ 8,19	€ 1.740,90	€ 9,59	€ 2.039,18	17,1%
26	7	Plurilicenze alimentari e/o miste	122	€ 8,23	€ 1.002,88	€ 9,20	€ 1.121,66	11,8%
27	126	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	47	€ 27,22	€ 1.285,08	€ 31,90	€ 1.505,84	17,2%
28	3	Ipermercati di generi misti	1.873	€ 18,15	€ 33.988,90	€ 20,45	€ 38.299,09	12,7%
29	0	Banchi di mercato generi alimentari	0	€ 51,78	€ -	€ 58,11	€ -	0,0%
30	1	Discoteche, night club	300	€ 12,04	€ 3.612,00	€ 13,48	€ 4.042,83	11,9%

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020.

Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 17 – Riduzioni del tributo

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste in zone di fatto non servite. Si considerano non servite le zone, individuate con provvedimento del soggetto gestore del servizio, in cui i fabbricati abbiano una distanza, dal più vicino punto di raccolta delle zone servite, superiore a ad un Km, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo le eventuali vie di accesso private ai fabbricati stessi. La riduzione deve essere espressamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente regolamento e viene concessa solo previa attestazione rilasciata dal soggetto gestore del servizio.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tali circostanze dovranno essere accertate con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria del soggetto gestore del servizio.
3. Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale dal proprietario, che comunque vengono occupati o detenuti in modo limitato, non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
4. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione presentata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
6. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, ai sensi del D.L. n. 557/93 convertito in Legge n. 133/94, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso

hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 18 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Categoria di Attività	Abbattimento della Superficie
Lavanderie	30%
Laboratori in genere	30%
Autocarrozzerie, autofficine, autolavaggi, commercializzazione gomme, elettrauto, riparazioni e ricambi relativi, autorimessaggi	30%
Stazioni di servizio	30%
Studi e ambulatori medici, studi dentistici, studi e veterinari,	30%
Laboratori di analisi	30%
Industria	30%
Colorifici, Tipografie	30%
Lavorazioni del marmo, vetrerie	30%
Case di cura	30%
Gastronomia, lavorazioni gelati, forni, macellerie, pasticcerie, pizzerie, pescherie, ristoranti, rosticcerie, mense	30%
Parrucchieri per uomo e donna	30%
Lavorazioni del ferro	40%
Lavorazioni del legno	40%

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, e per le attività comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del servizio di accertamento e accertamento concordato di riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività esercitata, tenuto conto delle caratteristiche, dall'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di attività, può autorizzare l'abbattimento della superficie di cui al comma 1, in misura superiore a quella prevista, fino a un massimo del 50% della superficie di cui al comma 1, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

3.a indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;